

C.N.D.E.C. - ORDINE DI PADOVA

CONVEGNO 11 luglio 2019

ISA
— 2019 —

The logo for ISA 2019 features the letters 'ISA' in a large, bold, dark teal font. Below 'ISA', the year '2019' is written in a smaller, grey font. Two horizontal lines, one on the left and one on the right, extend from the base of the 'I' and 'A' respectively, framing the year '2019'. There is a small, faint copyright notice '© 2019/2020/2021' at the bottom right of the logo.

Relatore: Lorenzo Pegorin

Dagli studi all'Isa

Dal periodo d'imposta 2018 gli ISA, indicatori sintetici di affidabilità, sostituiscono gli studi di settore, che mantengono la loro valenza ai fini dell'accertamento fino ai termini di decadenza degli anni in cui quest'ultimi sono stati in vigore.



Gli studi di settore sono uno strumento di accertamento: il risultato di incongruità costituisce una presunzione semplice ai fini dell'accertamento di cui all'art. 39, comma 1 lett d) del DPR 600/1973; la mancata coerenza può essere fonte di innesco di verifiche.

Contrariamente agli studi gli ISA non sono fonte di accertamento, ma un sistema premiale con la valutazione dell'affidabilità fiscale dei contribuenti in termini di normalità e coerenza nella gestione aziendale o professionale quando rispettano le stime di una serie di indicatori.



Isa. Le novità rilevanti

Nella nuova era degli Isa che inizia con la dichiarazione dei redditi di quest'anno non è quindi più il ricavo congruo o non congruo a pesare l'affidabilità fiscale del contribuente.

Ora è l'indice sintetico assegnato (la cui valorizzazione è compresa fra 1 e 10) che rappresenta il posizionamento di ogni contribuente rispetto all'affidabilità dei suoi comportamenti fiscali.



Più alto è questo valore, più elevata è l'affidabilità del contribuente con possibile accesso al sistema premiale.

Isa. Le novità rilevanti

Il regime premiale è al centro del sistema degli Isa.



Ai contribuenti virtuosi

fisiologicamente o per adeguamento, infatti, sono attribuiti alcuni premi fiscali graduati in funzione del punteggio ottenuto dall'elaborazione della propria posizione dal software «Il tuo Isa».

Per accedere al regime premiale il punteggio derivante dall'analisi di affidabilità complessiva deve essere almeno pari all'8 come è stato statuito dal provvedimento 126200/2019 dell'agenzia delle Entrate.

Fruiranno dell'intero sistema però i soggetti che otterranno un punteggio almeno pari a 9.

A costoro, infatti, spetta l'intero «bouquet» di benefici previsti dall'articolo 9-bis comma 11 (lettera da a ad f) del Dl 50/2017.

Isa. Le novità rilevanti

Il regime premiale è al centro del sistema degli Isa.



I contribuenti che chiuderanno la dichiarazione con un punteggio PARI O INFERIORE a 6 (QUINDI LA SUFFICIENZA NON BASTA) rischieranno invece dal canto loro di finire nelle liste delle quali l'agenzia delle Entrate terrà conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Poi dal 6,01 al 7,99 il contribuente si pone in sorta di «intervallo di confidenza», dove non entra nelle liste selettive, ma non ha però diritto ad alcun premio.

Isa. Le novità rilevanti

Il regime premiale è al centro del sistema degli Isa.



I PREMI A PARTIRE DAL VOTO 8
(in pratica dall'otto in su)

Visto di conformità per compensazioni di crediti dichiarativi

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui per l'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui per imposte dirette e Irap.

Visto di conformità per rimborsi di crediti dichiarativi

Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui.

Riduzione dei termini per l'accertamento

Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell'accertamento previsti per reddito di impresa e di lavoro autonomo e per l'Iva.

Isa. Le novità rilevanti

Il regime premiale è al centro del sistema degli Isa.

PREMI A PARTIRE DAL VOTO 8,5

Accertamenti di tipo analitico induttivi

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e sia per imposte dirette (art. 39 1 comma lettera d) del DPR 600/1973) e Irap che per l'Iva (art. 54 DPR 633/1972).

PREMI A PARTIRE DAL VOTO 9

Società di comodo

Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistemica.

Esclusione dall'accertamento sintetico

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Isa. Le novità rilevanti

I SINGOLI PREMI. L'ANALISI NELLO SPECIFICO

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità per coloro che presentano un punteggio Isa almeno pari a 8 spetta per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		

SUBITO (2019) – REDDITI -

- 20mila euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018. L'agenzia delle entrate in via ufficiosa ha chiarito che l'esonero si applica separatamente in relazione alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e all'Irap. Complessivamente, quindi, il bonus fruibile per anno è di 40mila euro.

NEL 2020 – IVA -

- 50mila euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2019 e nei primi tre trimestri del 2020. Si tratta quindi di crediti spendibili in compensazione solo dal 2020. In base a quanto previsto dal punto 2.3 del provvedimento 126200/2019, il limite dei 50mila sembra si debba applicare cumulativamente considerando il credito 2019 e dei primi tre trimestri 2020;

Isa. Le novità rilevanti



IL DUBBIO ??????

Con l'esonero dal visto di conformità, occorre comunque operare con attenzione.

In presenza, infatti, **di un eventuale e successivo controllo da parte delle Entrate che comporti la contestazione di errori il cui esito faccia retrocedere il punteggio Isa ad un valore inferiore a 8**

IL RISCHIO

Potrebbe essere quello che IN ASSENZA del visto, le compensazioni effettuate possano essere disconosciute con conseguenze in relazione ai versamenti compensati che risulterebbero così omessi.

Isa. Le novità rilevanti

I SINGOLI PREMI. L'ANALISI NELLO SPECIFICO

Esonero dal visto. Soci di società di persone

Resta il dubbio se il regime premiale connesso all'esonero dall'applicazione del visto possa trasferirsi nei soggetti trasparenti dall'ente partecipato ai soci.

Sono quest'ultimi, infatti, che liquidano nella loro dichiarazione dei redditi la tassazione diretta sul reddito loro attribuito, dovendo la società partecipata limitarsi al pagamento dell'Irap.

Il visto del socio

Sul punto il dibattito è aperto anche se l'orientamento condiviso è che se il socio nella propria dichiarazione dichiara il solo reddito derivante dalla partecipazione trasparente relativa al soggetti virtuoso Isa, non dovrebbero esserci motivi per negargli la possibilità di omettere il visto per l'utilizzo di crediti fino a 20mila euro.

Il punto, ad ogni buon conto, non è stato ancora stato smarcato in via definitiva dalla Agenzia delle Entrate.

Isa. Le novità rilevanti

I SINGOLI PREMI. L'ANALISI NELLO SPECIFICO

Società di comodo

Il beneficio opera come causa di esclusione da indicare in Dichiarazione dei Redditi per le società che conseguono il livello di affidabilità fiscale richiesto da riscontrare sul periodo di imposta in cui ricorre lo status di società di comodo



Vale sia per le non operative che per quelle in perdita sistemica

L'affidabilità, a nostro avviso dovrebbe operare anche come causa di disapplicazione della disciplina per le società in perdita sistemica. Ricordiamo che, per quest'ultime a differenza delle cause di esclusione, la sussistenza delle cause di disapplicazione va verificata nel quinquennio di osservazione precedente.

Isa. Le novità rilevanti

I SINGOLI PREMI. L'ANALISI NELLO SPECIFICO

Termini di accertamento

La riduzione dei termini di accertamento per i contribuenti virtuosi è stata fissata ad un anno nel caso di votazione pari ad 8.

NON vi è alcuna possibilità che la riduzione del termine possa aumentare per i contribuenti con un punteggio ISA superiore a 8.



Ricordiamo che la riduzione opera in relazione ai soli redditi di impresa e di lavoro autonomo e non anche alle altre categorie di reddito.

Va comunque tenuto presente che, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000, non si applicano le disposizioni premiali in precedenza citate.

Isa. Le novità rilevanti

I SINGOLI PREMI. L'ANALISI NELLO SPECIFICO

Esclusione da accertamento sintetico



Premessa

L'accertamento sintetico è stato in parte «disinnescato» dall'articolo 10 del DL 79/2018 .

La norma, di fatto, ha abrogato il provvedimento attuativo del redditometro con decorrenza dal 2016, impedendo al Fisco di fare accertamenti sintetici **da Reddito** fondati su elementi indicativi della capacità di reddito fino a quando non verranno fissati nuovi criteri ministeriali con apposito decreto.

Per il bonus ISA

La condizione è che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Isa. Le novità rilevanti

I SINGOLI PREMI. L'ANALISI NELLO SPECIFICO

Esclusione da accertamento sintetico



L'applicazione pratica

Come fare per i soci società di persone?
Il premio vale anche per loro?

Si tratterà di capire se il premio varrà per i soli imprenditori individuali e lavoratori autonomi o anche ai soci persone fisiche di società trasparenti.

Nei «vecchi studi di settore»

In passato, la circolare 25/E/2012 ne aveva escluso l'applicabilità in relazione al regime analogo previsto per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.

Isa. Le novità rilevanti

L'adeguamento

Non sono previsti sanzioni e/o interessi sulle maggiori imposte derivanti dall'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Si tratterà comunque di valutare la “convenienza” dell'adeguamento mettendo a confronto costi/benefici.



In caso di valutazione insoddisfacente.

Prima di effettuare l'adeguamento è opportuno controllare bene:

- l'esattezza dei dati caricati e correggere eventuali errori di trascrizione,
- operare verifiche sulla attendibilità delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate,
- modificare i dati del modello ISA segnalati come atipici dagli indicatori di anomalia qualora si riscontri la loro non corretta compilazione.

Prima dell'adeguamento attenzione alla revisione ISA

E' opportuno tenere presente che oltre ottanta ISA sono già in revisione dal 2019, in parte per la revisione ordinaria (programmata ogni biennio) in parte in revisione anticipata nei casi in cui sono state riscontrate significative criticità nel corso dei confronti fra SOSE e le rappresentanze delle professioni e delle imprese.

A titolo esemplificativo si segnala che criticità sono state rilevate in particolare nel campo delle **professioni valutate «a prestazioni»**.

In caso di compensi medi inferiori a quelli previsti dalle note metodologiche (problematica in via di analisi nella nuova versione ISA 2019 in corso di elaborazione):

- Prestazioni con acconti percepiti
- alcune prestazioni sopra valutate;

nella valutazione delle altre componenti negative nette ed in quella delle spese sui compensi.

Prima dell'adeguamento attenzione alla revisione ISA

Presentano problemi anche alcune attività professionali già approvate non a prestazioni che passano a prestazioni.

Nella slide successiva si riporta l'elenco degli ISA i cui risultati possono essere anomali per le criticità che ne hanno determinato la revisione.

Qualora si riscontrino evidenti anomalie nella valutazione ISA, non è opportuno procedere ad integrazioni se non di scarso valore, ma eventualmente segnalarle nel campo «annotazioni».

Si suggerisce di trasmettere i casi al Consiglio Nazionale che li inoltrerà all'agenzia delle entrate ed alla SOSE, nonché ai propri rappresentanti nella Commissione ministeriale degli esperti per gli opportuni e tempestivi chiarimenti e/o interventi.

E mail: segreteriacommissioni@commercialisti.it

Attenzione a questi Isa

REVISIONI ISA ANTICIPATE

Imprese

AG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili	*
AG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici	*
AG69U - Costruzioni	*
AK23U - Servizi di ingegneria integrata (imprese)	*
AG37U - Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria	**
AG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	**
AG83U - Gestione di impianti sportivi	**
AG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza	**
AM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	**
AM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco	**
AG14S - Attività sportive e di intrattenimento NCA	**

Professioni

AK01U - Studi notarili	***
AK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, periti commerciali e consulenti del lavoro	***
AK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (lavoro autonomo)	***
AK17U - Periti industriali	***
AK18U - Attività degli studi di architettura	***
AK21U - Attività degli studi odontoiatrici	***
AK22U - Servizi veterinari	***
AK23U - Servizi di ingegneria integrata (professionisti)	***
AK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari	***

REVISIONI ORDINARIE PER ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI CHE PASSANO A PRESTAZIONI

AK02U – Attività degli studi di ingegneria
AK20U – Attività professionale svolta da psicologi
AK03U – Attività tecniche svolte da geometri
AK29U – Studi di geologia
AK04U – Attività degli studi legali
AK25U – Consulenza agraria fornita da agronomi

* Revisione anticipata della filiera delle costruzioni

** Revisione anticipata per gestire proventi da apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS

*** Revisione anticipata professionisti con attività a prestazioni

Isa. Le novità rilevanti

L'adeguamento

Su più livelli



Fuori dalle liste selettive di controllo

In questo senso coloro che hanno ottenuto un punteggio pari o inferiore al 6, faranno bene a vagliare l'opportunità dell'adeguamento per rimuovere un elevato profilo di inaffidabilità che potrebbe far scattare dei successivi controlli.



I premi

Coloro che magari sono in prossimità di un voto "virtuoso" cui è correlato lo sblocco di un beneficio premiale valuteranno l'opportunità in relazione al beneficio ottenibile.

ISA

Cosa cambia

Studi di settore. Il vecchio quadro

	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00

ISA. Inserito campo 3 al rigo F06

	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
	di cui beni distrutti o sottratti relativi ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	3	,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00

ISA

Cosa cambia

F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00

Per le rimanenze cambiano solo i righi. Nessuna variazione per il resto.

F13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
F14	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00

Viene inserito il nuovo rigo F16 Attenzione si tratta di un «di cui»

F16	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) (importi già ricompresi in F13 e/o F15)	,00
------------	---	-----

ISA

Rimanenze

Quelle che le istruzioni non dicono.....

LE RIMANENZE FINALI – IL MONITORAGGIO E GLI ISA

I semplificati: Quale valore di rimanenze BISOGNA INDICARE: quelle effettive?, quelle pagate?

Il videoforum del 24 maggio 2018 – la Risposta delle entrate (in ambito studi ma valida anche per gli Isa).

La quantificazione delle rimanenze finali va effettuata in via extracontabile in base all'effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2018.

Il tutto indipendentemente dall'avvenuta manifestazione finanziaria del relativo costo.

Quindi SI USA IL METODO CLASSICO

Per l'individuazione di tale valore, occorre valorizzare le quantità fisiche presenti in magazzino al 31 dicembre con il corrispondente costo di acquisto (ovviamente è sempre possibile operare per i metodi alternativi al costo specifico: LiFo, Fifo, costo medio ponderato)

ISA

Cosa cambia

Studi di settore

	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) ¹	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili ²	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio ³	,00
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5) ⁴	,00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto ⁵	,00
	maggiorazione ⁶	,00

Isa. Rispetto agli studi viene tolto il campo 6 «maggiorazione» per le variazioni legate al super ed all'iper «leasing». Il rigo trasloca al «23» denominato campo maggiorazioni.

	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) ¹	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili ²	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio ³	,00
F19	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5) ⁴	,00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto ⁵	,00

ISA

Cosa cambia

studi

	Ammortamenti		1	,00
F20	di cui per beni mobili strumentali	2	,00	
	maggiorazione	3	,00	

Isa.

Scompare il campo 3 (vecchi studi di settore) «maggiorazione» volto ad accogliere le variazioni fiscali per super ed iperammortamento.

Il rigo trasloca al «23» campo 5 negli Isa.

Inserito a campo 3 Isa l'indicazione dei beni strum. Inf. a € 516,46

	Ammortamenti		1	,00
F21	di cui per beni mobili strumentali	2	,00	
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3	,00	

Rimane il rigo di cui per beni mobili strumentali. Rimane l'indicazione del valore fiscalmente rilevante.

ISA

Cosa cambia

Studi di settore

	Oneri diversi di gestione	1	,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2	,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3	,00
	di cui per perdite su crediti	4	,00
F23	Altri componenti negativi	1	,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	,00

Attenzione al rigo maggiorazioni fiscali, nel quale dettagliare le variazioni fiscali non legate al singolo conto di costo (campo 9 Isa) nel quale indicare 20% IMU, variazione 10% IRAP, deduzione Forfettarie autotrasportatori. Ecc..In campo 5 indicare maggiorazioni super ed Iper ammortamento

	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative	1	,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali	2	,00
	di cui perdite su crediti	3	,00
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	4	,00
	di cui maggiorazioni fiscali	5	,00
F23	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda	6	,00
	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva	7	,00
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente	8	,00
	di cui oneri per imposte e tasse	9	,00



Isa

ISA

Cosa cambia

F26	Proventi straordinari	,00
F27	Oneri straordinari	,00

Nel modello **Isa** scompaiono le voci F26 e F27 (che c'erano negli studi di settore).

Alcuni dati vengono richiesti direttamente nel campo F23 (rigo di cui).

Le componenti positive di cui al rigo F26 degli studi di settore vanno ***generalmente*** riepilogate al rigo F5.

In F5 anche la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 58 e 86 del TUIR e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88del TUIR.

Si evidenzia che in tale rigo va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci.

Devono essere indicate anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.

In F5 vanno anche gli altri componenti non altrove classificabili.

Isa. Le cause di esclusione



LE cause di esclusione dagli Isa sono assimilabili a quelle già previste per studi di settore

Sono esclusi dagli Isa



NON DEVONO COMPILARE IL MODELLO

1. i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
3. i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA **(generalmente € 5.164.516)**

continua...

Isa. Le cause di esclusione

Sono esclusi dagli Isa

- i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività (es. imprese in liquidazione, la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata);
- **Minimi e forfettari.** i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- **Multiattività.** I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
ECCEZIONE: MODELLO DA COMPILARE

- i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;

Isa. Le cause di esclusione

Sono esclusi dagli Isa

- gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
- le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
- i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U;
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.

Isa. Le cause di esclusione

Prosecuzione dell'attività (NO ISA)

I soggetti che proseguono di fatto l'attività esercitata in precedenza, negli studi di settore erano stati obbligati comunque all'applicazione dello strumento rimanendo sostanzialmente attratti al regime magari anche solo per una frazione di periodo.

La logica sottostante era di carattere eminentemente accertativo, volendo evitare tra l'altro che, grazie a strumentali operazioni di cessazione e di inizio attività, si potesse abusare di una delle cause di esclusione dall'applicazione degli studi.

Le operazioni individuate come anomale in questo senso riguardavano principalmente le casistiche di:

cessazione e inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione, ma anche le ipotesi di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, operazioni di trasformazione, di scissione e fusione di società.

Gli Isa muovono ora da logiche diverse e specificatamente di carattere premiale.

In questo senso, quindi, è contro la logica del nuovo sistema obbligare tali soggetti ad applicare un regime che in una prospettiva di compliance non muove più da una ratio di accertamento come era per gli studi di settore.

Isa. Le cause di esclusione

I multiattività

Un contribuente è considerato «multiattività» quando esercita due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso Isa, qualora l'importo complessivo dei ricavi afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Il superamento di tale soglia comporta l'innescò di una causa di esclusione da indicare (codice «7»), a seconda dei casi, nei quadri F e G del modello Redditi 2019 e, quindi, l'inapplicabilità del nuovo strumento.

I soggetti multiattività devono comunque compilare il modello Isa ai soli fini dell'acquisizione dei dati, ivi incluso il prospetto «Imprese multiattività» compreso nel (se così vogliamo chiamarlo) frontespizio del modello ISA.

Isa. Le cause di esclusione

I multiattività

Il contribuente deve poi compilare i vari quadri previsti nell'Isa di riferimento, tra cui quello dei dati contabili (F o G, a seconda che sia in contabilità ordinaria o in contabilità semplificata).



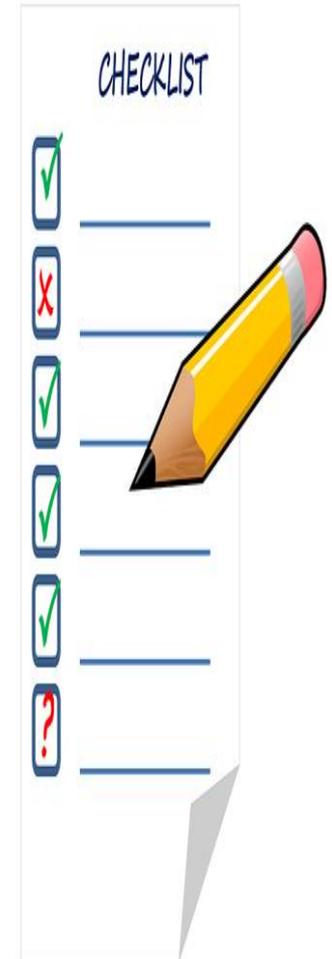
I dati vanno però inseriti con riferimento al complesso delle attività esercitate, senza effettuare alcuna distinzione.

Professionisti

La regola vale per i contribuenti esercenti attività d'impresa ma non per i professionisti che non beneficiano di alcuna causa di esclusione nel caso di esercizio di due attività professionali (con non prevalente maggiore del 30%) ma compileranno il modulo dell'attività prevalente.

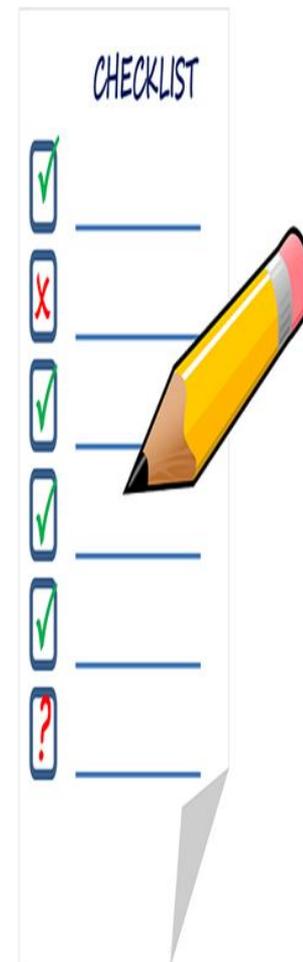
ISA - CHECK LIST DI CONTROLLO

- verifica codice attività prevalente indicato in dr redditi e controllo sull'esistenza di eventuali cause di esclusione (vedi slides precedenti)
- verifica che non si tratti di contribuente multiattività (attività non prevalenti >30%).
- scarico dal cassetto fiscale degli "ulteriori dati" per far funzionare gli ISA
- verifica dati anagrafici e unità locali collegate al soggetto
- controllo che i quadri E F G in dr dei redditi siano definitivi



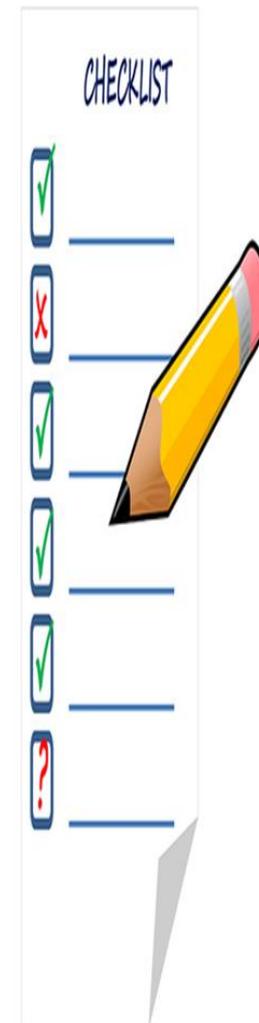
ISA - CHECK LIST DI CONTROLLO

- controllo corrispondenza dati contabili ISA con quelli dei quadri E F G (attenzione rimanenze semplificati – iniziali e finali)
- stampa del prospetto beni strumentali per ISA (escludere: Immobili, costruz. leggere, costi impianto/spese costituzione, avviamento, spese su beni di terzi, oneri plur.)
- compilazione del rigo “valore dei beni strumentali” riferito ai leasing e noleggi per professionisti ed imprese
- inserimento dei dati extracontabili consegnati dal cliente e dal consulente del lavoro (quadro A)



ISA - CHECK LIST DI CONTROLLO

- controllo del n. soci e della % di lavoro prestata all'interno della società (la qualifica del socio proviene direttamente dal software di contabilità se inserita correttamente; la % di lavoro va inserita manualmente in base alla situazione reale)
- controllo che tutte le categorie fiscali dei cespiti rilevanti ai fini ISA siano abbinate nella tabella ISA dei cespiti
- verifica esatta indicazione compenso amministratori soci e di tutti i righi "di cui" da compilare nel quadro dati contabili del modello
- stampa dei dati immessi e dell'esito del calcolo
- verifica con il professionista l'esito finale per eventuali variazioni.
- esito voto ISA
- SI ADEGUA? Se si per €.....



ISA – PROROGA DEI VERSAMENTI

Rientrano nella proroga anche i soggetti esclusi dagli Isa:

- contribuenti forfettari e i cosiddetti “minimi”
- i multiattività
- In genere tutti coloro che risultano interessati da casistiche di esclusione

Non vanno in proroga i soggetti che dichiarano ricavi superiori al limite stabilito per l’applicazione degli stessi
(in genere: 5.164.569 euro)

La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.

Si tratta dei soci di società di persone, dei collaboratori di imprese familiari, dei coniugi che gestiscono aziende coniugali, dei componenti di associazioni professionali, nonché i soci di Srl «trasparenti».

ISA – PROROGA DEI VERSAMENTI

In relazione a questi soggetti lo slittamento opera per tutti i versamenti che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva del 2019, ordinariamente in scadenza dal 1° luglio (il 30 giugno cadeva di domenica).

Vi rientrano le imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca), le imposte patrimoniali (Ivie e Ivafe), i contributi previdenziali Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate, del saldo Iva derivante dalla dichiarazione annuale 2018.

È da ritenere che la proroga si applichi anche ai soci di srl iscritti alla Gestione Inps artigiani o commercianti, qualora la Srl soggetta agli Isa, ma non sia in regime di trasparenza fiscale.

ISA – PROROGA DEI VERSAMENTI

Pertanto, anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, ma che devono applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell'ambito della compilazione del quadro RR del modello Redditi 2019, possono beneficiare della proroga per il versamento dei contributi Inps dovuti per la quota di reddito oltre il minimale.

Srl
Società
a responsabilità
limitata

Per le Entrate (risoluzione 59/13)
in questi casi il differimento
essa solo il versamento dei
ributi Inps mentre le imposte
ngono ancorate alle ordinarie
enze, dato che non
ndono dal reddito della
pata